



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

PROCEDURE di VALUTAZIONE COMPARATIVA per il RECLUTAMENTO di OTTO RICERCATORI

IL RETTORE

D.R. n. 566
Ufficio Concorsi

- Visto il D.P.R. 10.1.1957, n.3 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n.382;
- Vista la Legge 9.5.1989, n.168;
- Vista la Legge 7.8.1990, n.241;
- Vista la Legge 10.4.1991, n.125;
- Visto il D. Lgs. N. 165 del 30.3.2001;
- Vista la Legge 14.5.1993, n.138;
- Vista la Legge 24.12.1993, n.537;
- Visto il D.L. 21.4.1995, n.120 convertito in Legge 21.6.1995, n.236;
- Vista la Legge 31.12.1996, n.675;
- Vista la Legge 15.5.1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge 27.12.1997, n.449;
- Vista la Legge 3.7.1998, n.210;
- Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- Visti i DD.MM. del 23.12.1999 e del 26.6.2000 concernenti la rideterminazione dei Settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;
- Visto il D.P.R. 23.3.2000, n.117, con il quale è stato emanato il Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n.390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei Professori universitari di ruolo e dei Ricercatori, a norma dell'art.1 della Legge 3 luglio 1998, n.210;
- Visti i pareri del 27.5.1999, del 24.5.2000 e del 14.6.2000 della Commissione Tecnico Consultiva, nominata dal Ministero con D.M. del 16.4.1999;
- Viste le delibere delle Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Ingegneria, rispettivamente del 6.6.2002 e del 17.4.2002, con le quali è stata chiesta l'emissione di un bando per il reclutamento di posti di ricercatore, indicando a tal fine la disponibilità finanziaria di fondi esterni sui quali far gravare i relativi costi;
- Tenuto conto che l'assunzione di tali impegni da parte delle due Facoltà è avvenuta nel rispetto di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta dell'8 aprile 2002 in ordine ai posti autofinanziati;
- Viste le Delibere del Senato Accademico del 27.3.2002 e del 10.6.2002;
- Accertata complessivamente la disponibilità finanziaria necessaria per la copertura dei posti di cui al presente bando ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art.51 - comma 4 - della Legge 27.12.1997, n.449;

DECRETA



ART.1 – OGGETTO DEL BANDO

Sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di otto Ricercatori presso questo Ateneo, per le Facoltà ed i Settori scientifico-disciplinari sotto elencati:

Facoltà	Settore scientifico disciplinare	Posti
Medicina e Chirurgia	BIO/13 – Biologia Applicata	1
Medicina e Chirurgia	MED/06 – Oncologia Medica	1
Medicina e Chirurgia	MED/17 – Malattie Infettive	1
Medicina e Chirurgia	MED/26 – Neurologia	1
Medicina e Chirurgia	MED/30 – Malattie Apparato Visivo	1
Medicina e Chirurgia	MED/33 – Malattie Apparato Locomotore	1
Medicina e Chirurgia	MED/40 – Ginecologia ed Ostetricia	1
Ingegneria	MAT/05 – Analisi Matematica	1

ART.2 – REQUISITI

Per l'ammissione alle procedure di valutazione comparativa a partecipazione libera di cui al presente bando, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; tale requisito è richiesto soltanto ai cittadini italiani;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art.127 – 1° comma – lettera d) – del T.U. 10.1.1957 n.3;
- di possedere l'idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla valutazione con decreto motivato del Rettore.

Ai sensi dell'art.2 - comma 9 - del D.P.R. 117/2000 è fatto divieto ai Professori Ordinari o Associati ed ai Ricercatori, appartenenti ai Settori scientifico – disciplinari indicati nei precedenti articoli, di partecipare, in qualità di candidati, a tali procedure di valutazione comparativa.

Ogni candidato può presentare alle Università complessivamente un numero di massimo di quindici domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Si evidenzia che la domanda di partecipazione ad una procedura di valutazione comparativa è computata nel numero delle quindici domande, anche qualora sia intervenuta successiva rinuncia dopo il termine di scadenza previsto dal bando per la presentazione delle domande. Da tale computo è invece esclusa la domanda per la quale sia intervenuta rinuncia entro il predetto termine. Si evidenzia inoltre che tale limite massimo è valido solo nel caso in cui il candidato abbia presentato nell'anno solare di riferimento solo domande di



partecipazione a procedure valutative di Ricercatore; nell'ipotesi di domande di partecipazione a procedure valutative di diversa tipologia, quelle prodotte per procedure a posti di Ricercatore sono computate insieme alle altre fino al limite massimo consentito di cinque.

La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella di scadenza dei termini del relativo bando.

ART.3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente bando, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata **al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Siena - Via Banchi di Sotto n.55 - 53100 Siena** e può essere presentata direttamente, spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata per via telematica (fax o posta elettronica), entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per le domande spedite per posta fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nel caso di invio tramite posta o via telematica (fax: 0577/232410 o posta elettronica: concorsi@unisi.it) l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente all'Ufficio Concorsi di questo Ateneo (tel.0577/232266 - 232228). Si evidenzia che alle domande inviate per via telematica deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nella domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile allegato (allegato A), il candidato, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, dovrà indicare:

- 1) il cognome, il nome e il codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;
- 2) la data ed il luogo di nascita;
- 3) la Facoltà ed il Settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa;
- 4) la cittadinanza posseduta;
- 5) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione, per i cittadini italiani, o la dichiarazione del godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, per i cittadini stranieri;
- 6) di non aver mai riportato condanne penali;
- 7) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- 8) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- 9) l'indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;
- 10) di non ricoprire attualmente un ruolo di Professore Ordinario, Associato o Ricercatore dello stesso Settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura di valutazione;
- 11) con riferimento a procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di Professori e Ricercatori presso Università italiane, i cui bandi prevedevano termini di scadenza cadenti nell'anno solare 2002,
 - di aver presentato, compresa la presente, esclusivamente domande di partecipazione a procedure per Ricercatore ed in numero complessivamente non superiore a quindici;

oppure



- di non aver presentato, compresa la presente, un numero complessivo di domande di partecipazione a procedure per Professori e Ricercatori superiore a cinque.

Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura dell'Università.

I cittadini portatori di handicap, ai sensi della Legge n.104 del 5.2.1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario ed alla eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di esame della presente valutazione comparativa.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) curriculum sottoscritto della propria attività scientifica e didattica con l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000;
- b) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della presente procedura di valutazione comparativa e relativo elenco sottoscritto;
- c) pubblicazioni scientifiche e relativo elenco sottoscritto;
- d) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione; per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art.1 del D.L.L. 31.8.1945 n.660, di seguito riportato: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica".

Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della Commissione Giudicatrice o con terzi, saranno sottoposte a valutazione solo nei casi in cui sia stata accertata la possibilità da parte della Commissione di enucleare l'apporto del candidato sulla base di criteri predeterminati.

Per i documenti, i titoli e le pubblicazioni scientifiche di cui al punto c), non presentati in originale o in copia autenticata, il candidato deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che è a conoscenza del fatto che gli stessi sono conformi agli originali (Allegato B). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto; se inviata per posta o per via telematica deve essere allegata, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei suddetti casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante (allegato B).

Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.



Ai documenti e titoli redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli o pubblicazioni presentati presso questa Amministrazione allegati ad altre domande di partecipazione a concorsi.

ART.4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per ciascuna procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando, sarà nominata una distinta Commissione Giudicatrice composta di tre membri, di cui uno designato dalla Facoltà che ha richiesto il bando e due eletti tra i Professori ed i Ricercatori confermati non appartenenti a questo Ateneo. Il membro designato dalla Facoltà deve essere scelto fra i Professori Ordinari o i Professori Associati confermati, prima dello svolgimento delle elezioni per la nomina degli altri due, che sono un Ricercatore confermato e, nel caso in cui la Facoltà abbia designato un Professore Ordinario, un Professore Associato confermato, nel caso in cui la Facoltà abbia designato un Professore Associato confermato, un Professore Ordinario.

Tutti i membri della Commissione devono afferire al settore scientifico disciplinare oggetto del bando, ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.3 - comma 3 - del D.P.R.117/2000, a settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del Consiglio Universitario Nazionale.

La Commissione Giudicatrice è nominata con decreto del Rettore che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

E' in ogni caso fatto divieto ai Professori ed ai Ricercatori eletti o designati nelle Commissioni Giudicatrici di far parte di altre Commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico disciplinare e la stessa tipologia di valutazione comparativa. Si evidenzia che tale divieto, secondo il parere espresso dalla C.T.C. del 24.5.2000, va riferito al singolo componente ed opera a decorrere dal relativo decreto di nomina a Commissario.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Componente di una Commissione Giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui all'art.3 - comma 9 - del citato D.P.R. n.117/2000.

In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle Commissioni Giudicatrici subentrano i Professori e Ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui all'art.3 - comma 3 - del citato D.P.R. n.117/2000.

Le procedure di valutazione comparativa devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina della Commissione Giudicatrice. Nel caso in cui i lavori della Commissione dovessero interrompersi a causa della successiva defezione di uno o più membri, tale termine si



intende sospeso fino al reintegro dei componenti venuti a mancare; analogamente si intendono sospesi i lavori ed il loro termine, nel caso di procedure di ricusazione, di cui al successivo art. 5, fino alla definizione delle stesse.

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART.5 – RICUSAZIONE DELLA COMMISSIONE

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più Componenti della Commissione Giudicatrice, da parte dei candidati, devono essere presentate al Rettore nel termine previsto dall'art.9 del D.L. 21.4.1995, n.120, convertito in Legge 21.6.1995, n.236. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della Commissione, non incidono sulla qualità di Componente delle Commissioni Giudicatrici.

ART.6 – VALUTAZIONE TITOLI E PROVE DI ESAME

La procedura di valutazione comparativa è per titoli ed esami.

Prima di procedere alla valutazione comparativa la Commissione Giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione stessa: in particolare la Commissione può predeterminare una soglia minima di qualificazione scientifica delle pubblicazioni al di sotto delle quali i candidati non sono ammessi alla prosecuzione della procedura, e le condizioni per l'ammissione alla prova orale. I criteri saranno resi pubblici tramite affissione agli albi dell'Ufficio Concorsi e della Facoltà interessata, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la Commissione terrà in considerazione i seguenti criteri, facendo ricorso ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è stata bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico Settore scientifico disciplinare.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificamente:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di Ricerca, italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d) i titoli di Dottore di Ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate all'attività di ricerca;



- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 27.7.1999, n.297;
- f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai Settori scientifico disciplinari in cui siano state richieste tali specifiche competenze;
- g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, la procedura di valutazione comparativa prevede lo svolgimento di due prove scritte, di cui una può essere sostituita da una prova pratica, ed una prova orale. La prova orale verterà sulla discussione delle pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato e su argomenti propri delle prove scritte.

La convocazione per le prime due prove e per la prova orale avverrà a mezzo telegramma, da inviarsi almeno quindici giorni prima del loro svolgimento.

Per la prova orale è possibile derogare al termine di preavviso qualora tutti i candidati presenti alle prime due prove esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.

Il diario delle prove sarà inoltre pubblicato sul sito Internet dell'Università (http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/concorsi/valcomp/index.htm)

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

La prova orale è pubblica.

I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d'esame saranno considerati rinunciari alla procedura anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.

Di ogni adunanza la Commissione dovrà redigere, volta per volta, apposito verbale, firmato, in ogni pagina, da tutti i componenti, che dovrà contenere indicazioni precise di tutti gli atti compiuti, delle discussioni avvenute e delle conclusioni cui la Commissione è pervenuta durante il corso dell'adunanza. Ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato. La Commissione dovrà inoltre redigere una relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. A tale relazione dovranno essere allegati i suddetti giudizi.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

ART.7 - GRADUATORIE E NOMINA

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei Componenti, indica il vincitore o i vincitori.

Gli atti delle procedure di valutazione comparativa, che sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, sono consegnati dal Presidente della Commissione al Responsabile del procedimento entro dieci giorni dall'ultima riunione della Commissione.

Il Rettore con proprio decreto, accerta, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione, la regolarità degli atti, dichiara i nominativi del vincitore o dei vincitori, e ne dà comunicazione ai candidati. Successivamente trasmette gli atti delle procedure di valutazione comparativa ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti ed al Ministero che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica l'elenco dei candidati risultati vincitori. Nel caso in cui riscontri irregolarità rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine.

Ai sensi dell'art.1 - comma 6 - della Legge 210/1998, modificato dall'art.6 - comma 1 - della Legge n.370/99, e tenuto conto degli ordinamenti interni dell'Ateneo, le nomine in ruolo sono disposte con decreto



rettore e decorrono, di norma, dal 1° novembre successivo all'approvazione degli atti, ovvero da una data anteriore in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, previa delibera del Consiglio della Facoltà interessata.

ART.8 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

La relazione di cui al precedente articolo, con annessi i giudizi individuali e collegiali, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e sarà inoltre resa pubblica per via telematica sul sito Internet dell'Università:

(http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/concorsi/valcomp/index.htm).

Il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet dell'Università all'indirizzo di cui sopra.

ART.9 – DOCUMENTI DI RITO PER LA NOMINA

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, i candidati dichiarati vincitori delle procedure di valutazione comparativa a partecipazione riservata di cui al presente bando, saranno sottoposti a visita medica da parte del Medico competente dell'Ateneo, a seguito della quale sarà rilasciato relativo certificato da cui risulti tale idoneità. Ai soggetti in situazione di handicap, ai sensi della legge 104/92, saranno applicate le disposizioni di cui all'art.22 della legge stessa.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.10 – comma 1 – della Legge 31.12.1996 n.675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università di Siena per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

ART.11 – RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I candidati possono richiedere, entro tre mesi dal termine di espletamento della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a questa Università.

Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.

La restituzione sarà effettuata allo scadere dei termini per eventuali ricorsi e salvo eventuale contenzioso in atto.

ART.12 – NORME FINALI



Per le finalità previste dall'art.2 - comma 11 - del D.P.R. 23 marzo 2000, il Responsabile dei procedimenti inerenti le valutazioni comparative di cui al presente bando, è individuato nel Responsabile dell'Area Risorse Umane di questa Università.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi in quanto compatibile.

Siena, 27 giugno 2002

IL RETTORE